

TRIBUNALE DI ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro, Dott. Laura Bajardi, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia di previdenza iscritta al R.G. N. 9378/16 promossa

DA

██████ spa. in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato presso gli Avv. M. Abati e C. Annunziata che lo rappresentano e difendono per procura in atti - ricorrente -

CONTRO

INPGI in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato presso l'Avv. B. Pontecorvo che lo rappresenta e difende con procura in atti - resistente -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato ██████ spa. ha chiesto al Giudice di dichiarare l'illegittimità del verbale di accertamento nr. 85/15 con cui l'INPGI ha contestato l'omessa iscrizione dei dipendenti ██████████ ██████████ e ██████████ in quanto soggetti addetti allo svolgimento di mansioni di natura giornalistica.

A fondamento della domanda, lo si rileva in estrema sintesi, ha sostanzialmente sostenuto: 1) l'inesistenza e la carenza di motivazione della verifica di cui sopra; 2) la mancata indicazione del responsabile del procedimento, degli strumenti di difesa e degli organi cui proporre ricorso; 3) l'infondatezza delle conclusioni di cui al predetto verbale ispettivo.

Ha articolato mezzi istruttori e allegato documentazione, ribadendo che l'attività svolta dai dipendenti suindicati non è stata caratterizzata da natura giornalistica.

L'INPGI si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza della domanda, sostenendo la piena legittimità del verbale ispettivo impugnato e replicando alle singole censure avanzate da controparte; ha chiesto il rigetto del ricorso, proponendo domanda riconvenzionale ai fini della condanna della ricorrente alla corresponsione della somma di cui in atti a titolo di contributi e somme aggiuntive.



Esaurita la fase istruttoria, la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.

Va preliminarmente rilevato che [REDACTED] non ha qui contestato la natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso con i signori [REDACTED] b, [REDACTED] b e [REDACTED] (interessati dall'attività di verifica di cui al verbale di accertamento in contestazione) quanto al periodo oggetto di ispezione, né il loro *status* di giornalisti; tali circostanze vanno quindi ritenute pacifiche, così che l'oggetto del presente giudizio resta limitato all'accertamento della natura giornalistica delle prestazioni lavorative rese dai predetti.

Si premette in breve che, ai fini dell'operatività dell'assicurazione previdenziale INPGI, sono necessari e sufficienti due requisiti: a) il primo (soggettivo) costituito dal possesso dello *status* di giornalista (professionista e/o praticante e/o, dal 1.1.01, pubblicista), risultante dall'iscrizione del soggetto all'Albo o Registro tenuto dall'Ordine Professionale; b) il secondo (oggettivo) rappresentato dal carattere subordinato e giornalistico del rapporto di lavoro intrattenuto da tale soggetto.

Quanto all'onere probatorio rilevante ai fini di causa si richiama in primo luogo la sentenza Cass. 16810/11 secondo cui se è vero che *“i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti”*, è anche vero che *“per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (v. per tutte Cass. 19.4.10 n. 9251). A tale principio si è uniformato il giudice di merito, che ha considerato le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva ed in sede giudiziale, valutandone il contenuto e procedendo, sulla base di argomenti logici e dei dati acquisiti in istruttoria, alla ricostruzione della durata delle singole prestazioni lavorative”* (Cass. 16810/11); *“le dichiarazioni dei lavoratori rilasciate in sede ispettiva fanno prova in giudizio e, ove esse siano univoche, non necessitano di essere ivi confermate, tanto più se il datore di lavoro non allega e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità”* (Cass. 10427/14). La stessa Sezione Lavoro conferma l'orientamento in materia di valenza probatoria dei verbali ispettivi: *“i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali e dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di*



aver accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori."

Si ritiene di condividere quanto osservato dall'INPGI nelle note autorizzate per la discussione.

L'esame della documentazione allegata dalle parti ha idoneamente confermato quanto già indicato dagli ispettori verbalizzanti in sede di accertamento, e cioè che, nel periodo per cui è causa: 1) [REDAZIONE] ha impiegato i giornalisti [REDAZIONE], [REDAZIONE] e [REDAZIONE] all'interno dell'articolazione dell'Ufficio Stampa denominata "Servizio Stampa, CSR, Cultura e Innovazione", come si trae dall'organigramma aziendale (doc. 6 INPGI), dall'estratto dal sito internet della Società (doc. 5) e dalle dichiarazioni raccolte nel corso dell'ispezione (docc. 11-19); 2) la dipendente [REDAZIONE] ha svolto attività di: scrittura testi, da lei rielaborati per renderli più idonei alla diffusione attraverso i media; ricerca di notizie presso le fonti; creazione di contenuti per approfondimenti giornalistici (testi, foto, video); cura dei contatti con i mezzi di comunicazione per interviste o diffusione dei comunicati; coordinamento della rassegna stampa digitale e cartacea; supporto giornalistico al management nelle interviste; conduzione in qualità di moderatore giornalistico in dibattiti o tavole rotonde. Ciò è emerso dalle dichiarazioni rilasciate dalla stessa (doc. 18) e dai colleghi [REDAZIONE], [REDAZIONE] A [REDAZIONE] [REDAZIONE], [REDAZIONE] (docc. 12-15 e 17); 3) [REDAZIONE] ha svolto attività di: redazione di comunicati stampa a partire dalle schede tecniche fornite dalle divisioni aziendali; rassegna stampa ragionata ad uso della dirigenza [REDAZIONE]; cura dei rapporti con i media; ricerca di notizie di interesse giornalistico; supporto al *management* durante eventi con la stampa e successiva interazione con la stessa; monitoraggio agenzie e fonti per repliche e precisazioni da diffondere con i mezzi di comunicazione di massa. Ciò è emerso dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso (doc. 15) e dai colleghi [REDAZIONE], [REDAZIONE], [REDAZIONE], [REDAZIONE] A, [REDAZIONE] (docc. 11, 14, 17, 18); 4) la [REDAZIONE] si è occupata di: stesura di comunicati, consistente nella rielaborazione di schede tecniche fornite dalle divisioni aziendali; ricerca di notizie presso le fonti; predisposizione di cartelle stampa per conferenze stampa e rassegne post evento; diffusione di comunicati e note agli altri network aziendali per raggiungere i *media* in altri Paesi. Ciò risulta dalle dichiarazioni rilasciate dalla stessa (doc. 17) e dai colleghi [REDAZIONE], [REDAZIONE], [REDAZIONE] A, [REDAZIONE] A, [REDAZIONE] (docc. 12 e 15-19); 5) la natura giornalistica dell'attività di [REDAZIONE], [REDAZIONE] e [REDAZIONE] A è confermata dai comunicati stampa inviati ai giornalisti di testate nazionali (docc. 7-9).

Osserva correttamente INPGI come anche ove fosse stata dimostrata (nei termini rivendicati in ricorso) la mera attività di assemblaggio e predisposizione dei comunicati in modo fruibile per i destinatari, ciò confermerebbe comunque che la mansione di [REDAZIONE], [REDAZIONE] e [REDAZIONE] A è



consistita in via principale nella redazione di comunicati stampa non *market sensitive*, da inoltrare ai mezzi di comunicazione, il che integra l'apporto personale nel senso di mediazione critica della notizia nei termini di cui ad orientamento di legittimità in materia di attività giornalistica.

Si riporta il conforme contenuto delle dichiarazioni rese agli ispettori: *“da quando sono stato assunto svolgo le seguenti attività: rassegna stampa ragionata secondo un ordine da me deciso; sintesi ragionata della rassegna stampa secondo un ordine da me deciso e inviata via e-mail agli organi di vertice; redazione comunicati e note stampa (...); redazione statement (sorta di prese di posizione aziendali su un determinato problema, poi diffuse alla stampa); stesure redazionali; monitoraggio agenzie e articoli web con eventuali precisazioni qualora questi dovessero riportare errori; ricerca notizie aziendali; relazioni con i media in generale e trasmissione dei contenuti ai nostri manager locali esteri; supporto al management durante press event e press conference e successiva interazione con la stampa. (...) Da quando sono inserito nel team di [REDAZIONE] [REDAZIONE] la mia attività di ricerca di notizie aziendali e produzione di testi giornalistici si è incrementata. (...) Da quando lavoro con la dott.ssa M [REDAZIONE] è aumentata la produzione di testi ex novo diretti alla stampa, è divenuta prevalente. Fanno parte del team della dott.ssa [REDAZIONE] io, [REDAZIONE] e [REDAZIONE]. Anche loro svolgono le stesse mie funzioni con le stesse dinamiche creative nella produzione del materiale rivolto alla stampa sotto la supervisione della responsabile [REDAZIONE]”* (dichiarazione [REDAZIONE] doc. 15);

- *“i testi dei documenti che vengono inviati alla stampa (siano comunicati stampa o schede) sono predisposti ex novo dopo un breve brief della linea che richiede il nostro intervento. Nella stesura del materiale la ricerca delle fonti è di nostra competenza. La mia responsabile è R [REDAZIONE] [REDAZIONE] e i miei colleghi sono [REDAZIONE] e [REDAZIONE]. [REDAZIONE] in qualità di responsabile, supervisiona il lavoro della squadra, detta le linee-guida delle attività e controlla che gli obiettivi di comunicazione (...) siano rispettati. Controlla e approva i comunicati stampa e qualsiasi testo che venga emesso dalla struttura. Segue, inoltre, l'esito del comunicato stampa, contatta i media fino alla pubblicazione e nel caso di richiesta di intervista lei (...) assiste il manager nel rapporto con il giornalista. (...) Rispetto ai comunicati stampa business di competenza degli altri settori dell'Ufficio Stampa (...) non ci limitiamo a una mera trasposizione di dati forniti dalla struttura di competenza in modo da 'blindare' il testo senza possibilità di apporre modifiche sostanziali, ma creiamo direttamente dei contenuti. [REDAZIONE] da un anno e mezzo svolge la mia stessa attività, per settori diversi dai miei (...). Le mie competenze, oltre ad abbracciare i settori svolti da [REDAZIONE], riguardano anche Cultura, Sponsorizzazioni e ICT. L'attività svolta da me, [REDAZIONE] e [REDAZIONE] è prevalentemente giornalistica”* (dichiarazione [REDAZIONE] ro, doc. 17);



- “attività: 1) scrittura testi giornalistici; revisione di testi specialistici/tecnici per renderli più divulgativi e idonei per i media; 3) ricerca di notizie all'interno del mondo aziendale di interesse giornalistico; 4) creazione della documentazione (testi, foto, video) che saranno poi proposte come fonti per approfondimenti giornalistici; 5) lavoro congiunto con i media dopo l'identificazione della notizia per possibili interviste e relative tracce tematiche; 6) dopo la pubblicazione di articoli e servizi realizzazione della rassegna stampa digitale e cartacea e online: ricerca articoli, impaginazione, analisi critica quantitativa e qualitativa; 7) interviste TV su temi aziendali nei corsi di eventi per comunicazione esterna e interna; 8) conduzione come moderatore giornalistico di dibattiti, tavole rotonde ecc. Fanno parte del mio team: ██████████ (...), ██████████ (...). Il mio team si differenzia dagli altri perché ha una diversa metodologia di lavoro relativa ai temi corporate e una maggiore produzione autonoma di testi giornalistici e non mera trasposizione di dati e informazioni provenienti da altri settori” (dichiarazione ██████████ a, doc. 18);

- “ho anche collaborato attivamente con ██████████ su attività di stampa culturale, scientifica, ICT e sostenibilità, con mansioni simili alla Stampa Web e internazionale. I comunicati stampa cultura prevedevano maggiore libertà di scelta dei contenuti. ██████████ ██████████ collaborava con me alla parte di comunicazione di ██████████. Anche lei svolgeva le mie stesse mansioni. La nostra attività consisteva anche nell'organizzazione delle conferenze stampa, recall ai giornalisti per invio e copertura della notizia” (dichiarazione ██████████, doc. 12);

- “da dicembre 2013 lavoro presso l'Ufficio Stampa nell'ambito dell'unità gestita da R ██████████ ██████████ a. (...) Parallelamente alle attività di monitoraggio delle agenzie ed elaborazione alternata con i colleghi della sintesi delle notizie in rassegna stampa, con ██████████ mi occupavo della creazione di una rassegna che raccoglieva tutti gli articoli usciti in relazione ad un evento ██████████ legato alle tematiche seguite (cultura, sostenibilità, ICT). Era mia competenza anche quella di organizzare le conferenze stampa legate ad avvenimenti occasionali. (...) Il compito del redattore è di rendere tali contenuti comprensibili alla stampa, attraverso una forma più fluida e chiara” (dichiarazione ██████████ b, doc. 13);

- “dal dicembre 2014 in carico all'Ufficio Stampa sotto il coordinamento della dott.ssa ██████████ a. (...) Mi occupo di predisporre cartelle stampa di eventi sponsorizzati da ██████████ I, rassegna stampa via e-mail al top management. La mia giornata si svolge: con il collega ██████████ tutte le mattine ci vediamo con ██████████ per ricevere le indicazioni sulle mansioni da svolgere nella giornata” (dichiarazione ██████████ i, doc. 14).

Tali dichiarazioni non sono state oggetto di contestazione specifica da parte di ██████████ I, il che consente di per sé di attribuire al verbale ispettivo qui impugnato valore probatorio di particolare valenza (cfr. anche sentenza di questo Ufficio 3637/18).



Nel corso della fase istruttoria non sono emersi elementi da cui dedurre che i predetti giornalisti abbiano svolto per [REDACTED] prestazioni di *marketing* aziendale o comunque non giornalistiche, e quindi attività diversa da quella di cura della diffusione delle informazioni relative ai settori Cultura, Ricerca e Sviluppo e Innovazione.

Può dunque dirsi essere già documentalmente dimostrato che i giornalisti di cui sopra, assegnati all'Ufficio Stampa, hanno svolto le seguenti attività: gestione dei rapporti con gli organi di informazione; monitoraggio delle notizie di interesse; stesura e diffusione di comunicati stampa con apporto personale creativo; organizzazione di conferenze stampa; redazione di testi da diffondere tramite i mezzi di comunicazione; fornitura di notizie alle testate giornalistiche, con cura di contatti prima, durante e dopo gli eventi per verificare l'adeguata copertura della notizia con pubblicazione di articoli, servizi o interviste.

Quanto al valore delle conclusioni di cui all'accertamento qui impugnato, è sufficiente richiamare le decisioni di Cassazione per cui *“i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all'esame di determinati documenti, senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso.”* (Cass. 11751/04).

“In ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto; in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori ” (Cass. 405/04).

Premesso l'orientamento di legittimità per cui l'attività giornalistica è contraddistinta dal carattere di creatività di chi, con opera tipicamente anche se non esclusivamente intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle notizie oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, mediando tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la sua diffusione attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo) necessariamente influenzato dalla



particolare sensibilità e dalla particolare formazione culturale ed ideologica (cfr. Cass. 6574/81), si richiamano i risultati della prova testimoniale:

1) la teste [REDACTED] ha riferito “(...) *mi occupo di comunicazione non tanto di prodotto quanto di temi relativi a ricerca e sviluppo, innovazione, sostenibilità*”, con ciò escludendo che il suo ruolo abbia avuto connotazione di *marketing*. “*Conosco [REDACTED] e [REDACTED] che lavorano nella mia stessa struttura ma addetti a team diversi. (...) Nella normalità la mia attività consiste nell’acquisizione, da parte delle divisioni interessate, di informazioni relative a novità ed eventi che possono destare interesse all’esterno (...). Una volta acquisita l’informazione io mi curo di verificare che la stessa non contenga tecnicismi al fine di renderla chiara al lettore*”. Si tratta dunque di attività che, con apporto personale, rielabora la notizia reperita per renderla fruibile in primo luogo al collega giornalista che riceverà il comunicato o la cartella stampa e poi al lettore. “*Preciso che a me arrivano informazioni che riguardano circostanze nuove*”, e dunque attuali (come generalmente per l’attività giornalistica). “*Io ricevo una pagina in prosa (...), tale pagina dopo la mia verifica viene trasformata in un comunicato stampa attraverso l’aggiunta del logo aziendale, luogo e data di emissione e recapiti dell’Ufficio Stampa per eventuale contatto da parte dei giornalisti interessati*”. Dopo l’approvazione da parte del responsabile aziendale “*il comunicato stampa viene inviato ai giornalisti inseriti in un elenco ed inserito nel sito www.eni.it; naturalmente la notizia di cui al comunicato potrà o meno essere oggetto di articoli di giornale. Normalmente i nostri comunicati non sono soggetti a previo controllo CONSOB (...) Il comunicato stampa è un documento di informazione e non di commento*”, il che non esclude la sua riconducibilità ad un prodotto giornalistico, perché diretto a veicolare la notizia; “*l’Ufficio Stampa riceve la raccolta degli articoli redatti dai giornalisti con citazione ‘[REDACTED]’; ciò anche per valutare l’efficacia del comunicato stampa; preciso che ciò vale anche ai fini della valutazione del buon lavoro svolto da parte dell’Ufficio Stampa*”; il che, ancora, non costituisce prestazione di *marketing*, quanto piuttosto valutazione della qualità di diffusione giornalistica delle notizie sull’azienda; “*L’Ufficio Stampa fornisce sempre assistenza ai manager assicurando la propria presenza, mentre il manager parla con un giornalista*”: l’intervista è quindi normalmente rilasciata dal dirigente [REDACTED] mentre l’addetto stampa gli fornisce assistenza sotto il profilo giornalistico. Pur avendo la teste confermato il contenuto dal cap. 42, che vorrebbe ricondurre sotto ogni profilo l’attività dell’Ufficio Stampa Cultura, CSR e Innovazione alle altre articolazioni dell’Ufficio Stampa [REDACTED], è sufficiente rilevare che il carattere *non price sensitive* dei comunicati dell’Ufficio Stampa Cultura, CSR e Innovazione (a differenza degli altri) costituisce elemento di differenziazione dell’attività di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], caratterizzata da apporto maggiormente critico e rielaborativo dei comunicati.



La teste ha poi confermato l'attività di cui ai capitoli 56, 57 e 61 del ricorso (accompagnare il management [REDAZIONE] per eventi di comunicazione esterna), il che costituisce prestazione di supporto di tipo giornalistico ai dirigenti nelle occasioni di contatto con i mezzi di informazione; che "[REDAZIONE] svolge sostanzialmente la mia stessa attività; nel periodo 2011-2015 era nel team di [REDAZIONE] ma collaborava con me" e le attività indicate al cap. 2 della memoria INPGI (monitoraggio agenzie di stampa, cura dei contatti con gli organi di informazione, redazione di comunicati stampa, realizzazione della rassegna stampa, partecipazione all'organizzazione di conferenze stampa e supporto ai manager durante le stesse); che la rassegna stampa non presupponeva commenti o elaborazione critica e che i comunicati consistevano nella rielaborazione dei testi aziendali come per la sua stessa attività; che "Sia [REDAZIONE] sia [REDAZIONE] si occupano di una prima "sgrossatura" del materiale che proveniva dalle direzioni, cosicché io mi occupassi delle rifiniture. Sono sempre io a ricevere la prima informazione dalle direzioni; ad inizio giornata assegno le attività da fare e i termini di consegna e a fine giornata raccolgo il materiale", il che dimostra lo svolgimento di incontri quotidiani sostanzialmente assimilabili a riunioni di redazione ai fini dell'assegnazione di tematiche, compiti, argomenti e tempi di consegna dei pezzi, e che la rielaborazione da parte dell'Ufficio Stampa, dopo una preventiva lavorazione, era oggetto di una trasformazione e definizione tali da rendere il comunicato simile ad un articolo, così da risultare chiaro ed interessante.

La teste ha anche riferito "noi richiediamo sempre alle linee di business, a corredo del comunicato, di inviarci foto, video e testi esplicativi relativi alle informazioni da fornire, proprio al fine di fornire un'informazione più completa. (...) accade quasi sempre che i giornalisti richiedano foto e video a corredo dell'informazione, in coerenza con le esigenze delle piattaforme di informazione multimediale"; anche l'adattamento della notizia al mezzo di comunicazione utilizzato induce nel senso della natura giornalistica delle attività in esame.

La teste [REDAZIONE] ha riferito di aver svolto attività di addetto stampa presso il settore Stampa, CSR, Cultura e Innovazione insieme a Cesaro e con il coordinamento della [REDAZIONE]; il "settore Stampa si occupa di 3 aree: sostenibilità, cultura e innovazione. Nell'ambito delle aree ogni addetto svolgeva normalmente l'attività del settore di competenza ma preciso che eravamo comunque intercambiabili e ci supportavamo reciprocamente in caso di necessità. (...) [REDAZIONE] si occupava di innovazione ed io di cultura. (...) Preciso che le tre aree dividevano alcune attività quali la rassegna stampa del mattino, aggiornamento delle agenzie durante la giornata. Tale attività viene svolta indifferentemente da ciascun addetto stampa a turno. L'attività di [REDAZIONE] consisteva nel partecipare alle riunioni giornaliere tra la responsabile [REDAZIONE] e gli altri addetti (...), nel corso delle quali la responsabile ci indicava l'attività da svolgere (seguire una



conferenza stampa; predisporre una “scheda-stampa”; comunicati stampa). Dopo la riunione [REDACTED] contattava il referente interno del settore coinvolto ed acquisiva una scheda già predisposta che costituiva una bozza di descrizione dell’attività o dell’evento sotto il profilo tecnico. [REDACTED] ed io ci occupavamo di impaginare il testo secondo gli standard [REDACTED] in caso di contenuti con tecnicismi non facilmente comprensibili, ci occupavamo di chiedere delucidazioni e di renderli in maniera più comprensibile; facevamo poi un breve cappello introduttivo alla scheda, che sottoponevamo alla [REDACTED] per l’approvazione; preciso comunque che il comunicato stampa deve ricevere l’approvazione finale dell’AD. I comunicati di cui ho parlato ora sono diretti ai giornalisti”, similmente alla prestazione del redattore che utilizza il comunicato stampa ricevuto, lo rielabora con un’introduzione e lo modifica per renderlo agevolmente fruibile al lettore tipico del suo giornale, come osserva condivisibilmente la difesa INPGI.

La [REDACTED] ha anche confermato che i comunicati del suo settore non erano *price sensitive*, e quindi erano caratterizzati da un maggior grado di apporto personale da parte del giornalista incaricato della rielaborazione dei contenuti.

Il teste [REDACTED] ha sostanzialmente confermato che [REDACTED] ha svolto attività di cura dei rapporti con i media, rielaborazione delle schede tecniche per trasformarle in comunicati e organizzazione della rassegna stampa per renderla più fruibile agli utilizzatori interni dell’azienda; quanto alle affermazioni tese ad escludere che [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] abbiano elaborato comunicati stampa *ex novo*, è sufficiente rilevare che lo stesso [REDACTED] ha confermato il loro compito di rendere fruibile documentazione già esistente ed i rapporti con i media.

Va anche rilevato che neppure il fatto che l’attività dell’Ufficio Stampa Cultura e Innovazione fosse soggetto a verifica dei responsabili aziendali [REDACTED] è sufficiente ad escludere l’apporto personale fornito dai predetti giornalisti, atteso che i comunicati stampa avevano quale fine ultimo la diffusione di notizie relative ad un’azienda di particolare rilevanza quale [REDACTED] spa.

Può quindi ritenersi che anche la fase istruttoria svolta nel corso del giudizio abbia idoneamente confermato la natura in prevalenza giornalistica dell’attività svolta dai giornalisti già citati, comunque nel rispetto del loro inquadramento professionale quali addetti al Settore Stampa, CSR, Cultura e Innovazione, atteso che l’ipotesi in esame è risultata caratterizzata sia dal contributo creativo, sia da un’attività funzionalmente diretta alla diffusione della conoscenza delle notizie; INPGI richiama opportunamente decisioni di questo Ufficio per cui “i comunicati stampa e le conferenze stampa costituiscono (...) la forma tipica e prevalente con cui gli Enti istituzionali e i soggetti collettivi comunicano all’esterno e richiedono dunque la professionalità di un giornalista, ancorché essa non si manifesti con l’indipendenza che caratterizza o dovrebbe caratterizzare altre tipologie di giornalista (si veda ad es. Cass. Civ., Sez. Lav., 11.9 2003, n. 13375 che ha definito



giornalistica l'attività di una lavoratrice che curava le campagne di stampa per la promozione delle produzioni cinematografiche della datrice di lavoro, avvalendosi di un ampio margine di creatività nella concretizzazione della prestazione e nella scelta degli strumenti per realizzarla" (17337/12); *"le modalità sintetiche e sincopate della moderna comunicazione non influiscono sulla natura dell'attività giornalistica, potendo sotto certi aspetti richiedere una creatività e una capacità intellettuale (di adeguamento alle nuove tecnologie e ai mezzi usati) maggiore che in passato* (2697/14).

Con riferimento ai giornalisti addetti ad uffici stampa, si richiama altresì quanto previsto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti con la Carta dei doveri del giornalista degli Uffici Stampa, secondo cui tale attività è *"una funzione prettamente giornalistica, in quanto diffonde notizie per conto di aziende, organismi, enti privati o pubblici"*; ne consegue che *"l'attività di tali uffici, per communis opinio sia sostanzialmente di tipo giornalistico e da tale ricostruzione non può prescindere nel caso in esame"* (cfr. sentenze di questo Ufficio 9059/17 e 1883/18).

Altra giurisprudenza di legittimità ha osservato che il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della sua conoscenza di esso; ne consegue che la professione del giornalista si differenzia da altre professioni intellettuali per la *"tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione"* (Cass. 1827/95), e che il requisito della creatività non resta affatto escluso dal tipo di informazione pubblicata, né dal fatto che il giornalista riceva le informazioni da altri settori aziendali o sottoponga il risultato del suo lavoro all'approvazione di un responsabile dell'Ufficio Stampa; sul punto, Cass. 5009/89 rileva che la nozione di attività giornalistica si riferisce sia all'attività di stesura di pezzi ed articoli o di preparazione e completamento della notizia e di partecipazione al programma di preparazione del giornale, sia all'attività di regolazione del flusso di notizie che, afferendo alla loro elaborazione anche in ragione del modo e del tempo di diffusione, comporta creatività giornalistica consistente nel decidere la lunghezza dei comunicati, organizzare il lavoro delle conferenze stampa con predisposizione di cartelle informative, ricercare immagini per illustrare i contenuti del sito internet, curare i contatti con giornalisti.

La creatività del giornalista ed il suo ineliminabile apporto soggettivo si esprimono allora - anche nel caso in esame - nella modalità di confezione del messaggio, cioè l'attività di selezione delle informazioni e la predisposizione del comunicato con rielaborazione di carattere informativo-giornalistico delle informazioni raccolte dagli uffici tecnici; l'apporto creativo del giornalista si manifesta dunque nella scelta di un determinato termine che dia alla notizia uno specifico carattere, nella scelta dell'ordine di presentazione dei fatti, nell'attento uso della punteggiatura. Sul punto,



Cass. 5162/04 rileva che *“il carattere fondamentale di questa attività è definibile in tal modo come il personale contributo che il giornalista conferisce al nudo fatto, prima di offrirlo al destinatario: questo contributo è costituito dal pensiero, quale patrimonio di idee, cultura e sensibilità con cui egli percepisce ed interpreta il fatto stesso. Con questo contributo, la sua attività, quale mediazione tra il fatto e la relativa diffusione, diventa un'interpretazione del fatto. Questo pensiero può essere manifestato con i comuni mezzi di informazione: lo scritto, la parola, il suono, l'immagine, il disegno, la grafica (e con la moderna tecnologia la potenzialità espressiva di questi mezzi va man mano aumentando). Anche la semplice informazione può contenere un contributo di pensiero, nella misura in cui la scelta fra dire e tacere, sul fatto o su alcuni particolari, esprima l'opinione del giornalista o del suo datore (Cass. 1° febbraio 1996 n. 889)”*.

Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene di dover concludere nel senso che l'attività prestata dai giornalisti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], con riferimento al periodo oggetto di accertamento, sia stata connotata da caratteristica di creatività del prodotto giornalistico (quale mediazione tra fatto e diffusione della relativa conoscenza) e l'espressione critica del pensiero (inteso come idea, cultura e sensibilità), attraverso cui il giornalista percepisce, interpreta e valuta il fatto, trasmettendo un messaggio anche con proprio apporto creativo (Cass. 5162/04 e 5926/08).

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va integralmente respinto; sulla base delle medesime considerazioni va accolta la domanda riconvenzionale di condanna della società ricorrente alla corresponsione in favore dell'INPGI della somma di cui euro 231.238,51, oltre somme aggiuntive, che appare correttamente quantificata e la cui determinazione è stata comunque solo genericamente contestata da parte di [REDACTED] spa.

Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge.

Tali i motivi della decisione.

P.Q.M.

- rigetta il ricorso; accoglie la domanda riconvenzionale; condanna parte ricorrente a corrispondere all'INPGI la somma di euro 231.238,51, oltre somme aggiuntive, ed alle spese di lite, liquidate in euro 10.000,00, oltre spese generali, iva e cpa.

Roma, 25.7.18

Il Giudice

(Laura Bajardi)

